

OSSERVAZIONI GENERALI

Edison condivide gli obiettivi generali di intervento descritti dall'Autorità nel presente documento di consultazione (DCO) in materia di qualità del servizio di trasporto per il quinto periodo regolatorio (5PRT), al fine di perseguire il raggiungimento di elevati standard qualitativi nel servizio fornito dalle imprese di trasporto.

Richiamando quanto già espresso in occasione della precedente risposta nell'ambito del documento di consultazione 420/2018/R/gas, le principali politiche di intervento dell'Autorità per il prossimo periodo regolatorio ci sembrano rispondenti alle esigenze degli operatori di mercato e aderenti a quanto già previsto nel vigente contesto regolatorio.

Con riferimento ai temi legati alla sicurezza del servizio di trasporto, come, ad esempio, l'odorizzazione del gas, apprezziamo l'intenzione dell'Autorità di fare chiarezza sui profili di responsabilità e sui flussi informativi che si scambiano i diversi soggetti coinvolti, visto il sovrapporsi di normativa in materia. Inoltre, tenuto conto di quanto disposto nella delibera 114/2019/R/GAS, condividiamo la volontà di ARERA di approfondire in un secondo momento lo stato di affidabilità e sicurezza della rete, effettuando la ricognizione delle infrastrutture di trasporto esistenti.

Per quanto riguarda la **continuità** del servizio di trasporto e, in particolare, in relazione alle prospettate modifiche al servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio, condividiamo il principio per cui non solo l'organizzazione, ma anche la gestione del servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio ricada sulle imprese di trasporto, responsabili della rete su cui ha origine l'interruzione, manlevando gli utenti del trasporto dagli obblighi di collegamento tra il gestore della rete e il cliente finale.

In relazione alla **qualità commerciale** del servizio di trasporto, Edison accoglie favorevolmente la volontà dell'Autorità di migliorare ulteriormente gli standard vigenti. Ci limitiamo unicamente a

suggerire alcuni correttivi alle tempistiche individuate nel documento, come riportato di seguito nelle osservazioni di dettaglio.

Infine, in ottica di semplificazione degli scambi informativi all'interno della filiera e di miglioramento dei diversi processi che vedono coinvolti gli utenti del trasporto, auspichiamo che tutta la documentazione legata agli adempimenti di trasporto in capo all'utente venga progressivamente sostituita da modulistica su supporto informatico con apposizione di firma digitale, in via alternativa al supporto "cartaceo".

In merito al contenuto di dettaglio del DCO, formuliamo di seguito le nostre osservazioni.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

S 1. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della sicurezza in materia di sorveglianza e ispezione della rete.

Edison concorda, in generale, con quanto proposto dall'Autorità in materia di sicurezza del servizio di trasporto.

S 2. Osservazioni in merito al quadro regolatorio in materia di obblighi e responsabilità di odorizzazione del gas per clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Riguardo alla sicurezza del servizio, riteniamo che l'attuale assetto delle responsabilità, come, peraltro, recentemente previsto dal DM 18 maggio 2018 e riportato dall'Autorità stessa all'interno del DCO, sia sufficientemente adeguato a garantire il rispetto degli obblighi di **odorizzazione** del gas vettoriato, per usi finali domestici o similari, anche tecnologici, ai clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto. Se anche nel prossimo periodo regolatorio **obblighi**

e responsabilità in materia di odorizzazione saranno posti in capo all'impresa di trasporto, riteniamo che i soggetti diversi da quest'ultima dovranno ritenersi sollevati da ogni responsabilità, seppur coinvolti nella filiera commerciale. Tuttavia, persiste ad oggi l'**obbligo di comunicazione per gli utenti del trasporto**, in relazione ai clienti finali serviti, di una serie di informazioni e dichiarazioni da fornire all'impresa di trasporto, quali, ad esempio, l'indicazione e l'aggiornamento della categoria d'uso di cui al TISG per ciascun punto di riconsegna presso i clienti finali. In ottica di efficientamento delle attività in capo all'utente del trasporto - che permangono anche nel SPRT ai fini del conferimento di capacità per servire il punto direttamente allacciato alla rete di trasporto - è auspicabile, in futuro, la **creazione di un flusso informativo diretto tra l'impresa di trasporto e il cliente finale**, che consentirebbe al trasportatore di reperire direttamente dall'utente finale le dichiarazioni più aggiornate sull'utilizzo del gas, semplificando notevolmente la comunicazione lungo la filiera.

S 4. Osservazioni in merito alle proposte sul servizio di trasporto alternativo tramite carro bombolaio.

In generale, con riferimento alla **fornitura alternativa mediante carro bombolaio**, condividiamo il principio per cui **l'organizzazione e la gestione del servizio ricadono sul gestore della rete di trasporto** sulla quale ha origine l'interruzione. In particolare, nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, l'Autorità ha espresso l'orientamento di attribuire alla sola impresa di trasporto la responsabilità di organizzare, attivare nonché gestire il servizio di trasporto alternativo del gas mediante carro bombolaio, lasciando presupporre che **il cliente finale non abbia più la facoltà di scegliere** se avvalersi del servizio alternativo organizzato dal trasportatore oppure attivarsi in proprio, ma debba necessariamente aderire alla procedura del trasportatore. Tuttavia, non è sufficientemente chiaro se persista, per l'utente di trasporto, **l'obbligo di informativa nei confronti dei clienti finali**, anche solo per confermare l'attivazione del servizio alternativo da parte del trasportatore. Più in generale, andrebbero meglio chiariti gli obblighi che, nell'ambito delle nuove responsabilità per l'organizzazione del servizio, permarranno in capo all'utente del trasporto.

S 5. Osservazioni in merito alle ulteriori proposte in materia di continuità del servizio, con particolare riferimento alla riduzione della soglia di capacità dei PdR per cui l'impresa di trasporto è tenuta a monitorare la pressione minima contrattuale e alla revisione del sistema degli indennizzi automatici per la continuità del servizio.

Con riferimento agli obblighi di **pressione minima garantita** per la continuità del servizio di trasporto, condividiamo la proposta di ARERA di **ridurre la soglia minima di capacità a 50.000 Smc/giorno**, al fine di **aumentare lo spettro di monitoraggio dei punti di riconsegna** della rete di trasporto.

Tuttavia, richiamando quanto già espresso in occasione della precedente consultazione (DCO 420/2018/R/gas), riteniamo essenziale poter disporre, con sufficiente garanzia, di **adeguati livelli di pressione minima garantita**, soprattutto in corrispondenza degli impianti termoelettrici direttamente collegati alla rete di trasporto. Per tali impianti, infatti, sensibili variazioni della pressione di riconsegna possono determinare significative interruzioni di generazione con rilevanti impatti gestionali ed economici. Per questo motivo, nonostante gli sforzi dell'impresa di trasporto di esercire valori di pressione effettivamente superiori alla minima prevista, **auspichiamo la presa in carico di un ulteriore impegno da parte del trasportatore a tutela delle prestazioni garantite all'impianto in termini di pressione.**

S 6. Osservazioni motivate in merito al tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità.

S 7. Osservazioni motivate in merito al tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.

S 8. Osservazioni motivate in merito al tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato e al tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento.

Con riferimento allo standard *“tempo di comunicazione agli utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità”*, come espresso in occasione della risposta alla precedente consultazione, apprezziamo la volontà di ARERA di **mantenere inalterato lo standard** in virtù dell’importanza della gestione delle richieste di cessione e trasferimento della capacità tra utenti del trasporto. Tra le alternative individuate da ARERA, propendiamo per il mantenimento delle attuali disposizioni con **identica applicazione per tutti i gestori del servizio di trasporto**, compresi quelli che dispongono di una piattaforma informatica per l’inserimento e la gestione dei dati degli utenti.

In relazione agli standard relativi al *“tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento”*, condividiamo l’intenzione dell’Autorità di introdurre uno **standard specifico** in quanto riteniamo che il funzionamento dei sistemi informativi sia di fondamentale rilevanza per l’operatività degli utenti. Tuttavia, a sostegno della qualità dell’effettivo servizio fornito dall’impresa di trasporto, è auspicabile che sia garantita all’utente la possibilità di **usufruire di extra time per il completamento delle attività prese in carico**, soprattutto se la durata del malfunzionamento dell’applicativo informatico è tale da compromettere processi impattanti per l’utente. A titolo di esempio, si riporta il caso di un’attività *time consuming* per l’utente, come lo scarico e la verifica dei dati pubblicati in esito alle sessioni di bilanciamento/aggiustamento.

Con riferimento all’introduzione di uno **standard specifico relativo alle sessioni di aggiustamento** nelle procedure di *settlement*, le tempistiche proposte da ARERA pari a 5 giorni lavorativi ci sembrano **poco sfidanti**, soprattutto se paragonate a quelle a disposizione degli utenti, pari anch’esse a 5 giorni lavorativi, per comunicare le richieste di rettifica dei valori nell’ambito delle sessioni di aggiustamento, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 670/2017/R/GAS. Stante la rilevanza per gli utenti di trasporto, ai fini commerciali, delle attività di gestione dei dati pubblicati in esito alle sessioni di aggiustamento, che coprono un **orizzonte temporale fino a 5 anni**, dovrebbe piuttosto essere esteso il tempo concesso agli utenti per tali segnalazioni.

Siamo, invece, favorevoli alla proposta di **introdurre requisiti minimi per la richiesta** di revisione della contabilità del gas trasportato, se propedeutici a migliorare la “ricevibilità” delle richieste.

Concordiamo, inoltre, con le previsioni dall’Autorità per quanto riguarda la gestione degli errori di misura, qualora le informazioni siano erroneamente trasmesse dalle imprese di distribuzione, “affinché si ponga rimedio all’errore”, garantendo l’emissione di un bilancio corretto. Apprezziamo, infatti, la volontà dell’Autorità di **responsabilizzare il trasportatore nell’emissione di un bilancio corretto**, contattando direttamente l’impresa di distribuzione e informando parallelamente gli Uffici dell’Autorità, qualora fosse necessario.

S 9. Osservazioni motivate in merito ai tempi di risposta alle richieste scritte.

S 10. Osservazioni motivate in merito al tempo di risposta motivata a reclami scritti.

Come evidenziato nella consultazione precedente, non siamo favorevoli all’inclusione, negli altri standard relativi alle richieste scritte, dello standard relativo al “*tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all’attività di discatura dei punti di riconsegna*”, in quanto si tratta di uno strumento a tutela dell’utente del servizio di trasporto e pertanto ci sembra opportuno continuare a monitorare con uno standard *ad hoc* i tempi di evasione di tale richiesta, anche in considerazione del lungo iter richiesto per l’approvazione finale della discatura. Stanti le previsioni prospettate da ARERA, gli attuali 3 giorni lavorativi per il rispetto dello standard passerebbero a ben 5 giorni lavorativi, **tempistiche nettamente superiori alla performance media osservata nel periodo di regolazione corrente** (mediamente, meno di 1 giorno lavorativo, come indicato del DCO 420/2018/R/GAS). Tenuto conto degli obiettivi generali dell’intervento sulla disciplina della qualità del trasporto, crediamo che la modifica di tale standard possa potenzialmente comportare una **riduzione nella qualità del servizio fornito** dall’impresa di trasporto.

In relazione alle tempistiche proposte per lo standard “*tempo di risposta motivata a richieste scritte*”, derivante dall’unione di standard previgenti, riteniamo che **si possa ridimensionare il**

tempo massimo di risposta scritta da parte del trasportatore (proposto fino a 15 giorni lavorativi), nell’ottica di garantire un ritorno rapido all’utente e, di conseguenza, al cliente a valle, qualora fosse il cliente stesso a porre la richiesta. Riteniamo, comunque, opportuno prevedere che l’impresa di trasporto metta a disposizione un ***format*** al fine di **definire i campi della richiesta** e ridurre in tal modo i tempi di processamento della risposta.

Anche relativamente allo **standard specifico relativo al “tempo di risposta motivata a reclami scritti”**, riteniamo che i tempi massimi di risposta dell’impresa di trasporto dovrebbero essere ridotti prevedendo un **tempo massimo inferiore ai 20 giorni lavorativi proposti** e, comunque, allineato con quanto previsto per l’indicatore relativo al *“tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto”*.

Con riferimento alle richieste scritte relative al **verbale di misura**, condividiamo il mantenimento dello standard inalterato. Tuttavia, rileviamo l’opportunità che il **cliente finale, accedendo direttamente ai portali informatici dell’impresa di trasporto**, possa effettuare il *download* dei verbali di misura dei punti di propria competenza e rilevare in autonomia eventuali anomalie, già riportate nel verbale stesso. Ad oggi, infatti, il verbale di misura viene inoltrato mensilmente all’utente del trasporto che, proseguendo a valle lungo la filiera, lo inoltra al proprietario dell’impianto di misura, allegando eventualmente anche il bollettino di analisi relativo al gas riconsegnato. Al fine di agevolare la comunicazione dei dati di misura del verbale, auspichiamo la **semplificazione del processo di accreditamento del cliente finale**, eventualmente ampliando il **set informativo disponibile al cliente stesso**, in modo da sollevare l’utente del trasporto dal trasferimento di queste informazioni a valle.

<p><i>S 11. Osservazioni in merito alle proposte relative al piano mensile degli interventi di manutenzione programmata.</i></p>

In relazione alla comunicazione agli utenti del servizio di trasporto del **piano mensile degli interventi di manutenzione programmata**, accogliamo con favore la proposta di pubblicazione di

tale piano **in un'apposita sezione del sito internet** dell'impresa di trasporto al fine di rendere facilmente accessibili le informazioni sugli interventi di manutenzione programmata a tutti gli operatori interessati.